



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Area 2 - Servizi tecnici e del territorio

e-mail: ediliziapubblica@comune.vallelaghi.tn.it

Tel. 0461-860163 int. 6

Vallelaghi, li 28.12.2017 Prot. 15193

Oggetto: invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di realizzazione nuovo marciapiede a lato della S.P. 18 diramazione Vezzano-Lon, interno all'abitato di Fraveggio

CODICE DEI LAVORI CIG N. 7334778249

CODICE DEI LAVORI CUP n. F71B17000540007

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE 12:00 DEL GIORNO 02.02.2018

APERTURA BUSTE: ORE 15:00 DEL GIORNO 05.02.2018

VALUTAZIONE OFFERTA ANOMALA: SI

CONTRIBUTO ANAC: si

AVCPASS: SI

Con la presente

SI INVITA

ai sensi del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., codesta rispettabile Impresa a partecipare alla presente procedura di gara per l'affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nell'elaborato capitolato speciale d'appalto.

Del presente invito formano parte integrante i seguenti documenti:

- Capitolato speciale d'appalto
- Elaborati progettuali;
- Fac-simili di dichiarazioni da allegare all'offerta.

Gli elaborati progettuali saranno trasmessi dalla stazione appaltante con modalità telematica alle ditte invitate.

Ulteriori informazioni e chiarimenti di carattere tecnico/amministrativo/procedimentale potranno essere rivolte **esclusivamente per iscritto**, via mail al seguente indirizzo: _

enrico.decarli@pec.comune.vallelaghi.tn.it

Le stesse saranno evase via mail o PEC.

Tali comunicazioni saranno inviate anche agli altri concorrenti qualora di interesse generale.

L'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nei paragrafi sotto riportati.

PREMESSE

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA.

	importi assoluti in euro
Lavorazioni soggette a ribasso	186.416,96
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	10.993,53
Totale importo a base d'asta	197.410,49

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI.

CATEGORIA PREVALENTE :

CATEGORIA OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti.....)

	importi assoluti in euro
Lavorazioni soggette a ribasso	186.416,96
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	10.993,53
Totale importo	197.410,49

Nella categoria prevalente non sono comprese lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, L. 109/91 e D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m.).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORI

◦ Approvazione progetto esecutivo:

Determinazione del responsabile dell'area 2 Servizi Tecnici e del Territorio n. 721 dd. 28.12.2017

◦ I lavori sono finanziati nel seguente modo:

risorse proprie del comune

Tipologia del contratto da stipulare:

A misura.

◦ Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi):

Numero giorni: 130

◦ Consegna anticipata dell'opera ex art. 46 LP 26/1993:

Non prevista.

◦ Penale:

La penale giornaliera per ritardo è pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

◦ Pagamenti:

I pagamenti saranno effettuati secondo i tempi e le modalità previste all'art. 11 e seguenti del capitolato speciale d'appalto.

E' previsto il pagamento diretto dei subappaltatori ex art. 26 comma 6 della L.P. 2/2016 con le modalità di cui all'art. 139 del DPP 11 maggio 2013 n. 9-84/Leg.

In merito al subappalto trova applicazione la disposizione normativa prevista dal comma 2, lett. e bis), dell'art. 26 della L.P. 2/2016.

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo.

1. INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante (Comune di Vallelaghi – Ufficio Tecnico).

NON SONO AMMESSI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E AVVALIMENTO AL FINE DI CONSEGUIRE REQUISITI NON POSSEDUTI.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.P. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 3, limitatamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2016, qualora il concorrente e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica requisiti che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 3, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara, ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 3, debitamente compilata anche la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.2.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo, si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. In tal caso l'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. Si rimanda a quanto specificato al successivo paragrafo 4.2.

In caso di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto d'appalto, sarà richiesta la presentazione del contratto di avvalimento.

L'affidamento avviene con il **criterio del prezzo più basso** determinato mediante **massimo ribasso** ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016.

E' previsto il ricorso alla **valutazione delle offerte anomale** ed alla loro **esclusione automatica** dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L.P. 26/93, come meglio specificato ai paragrafi 5 e 5.1 del presente invito.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento.**

2.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta dal presente invito dovrà pervenire all'**UFFICIO TECNICO del Comune di Vallelaghi, con sede a Terlagio (TN) in Piazza Torchio n. 1 (0461-860163 int. 6)**

A PENA DI ESCLUSIONE

ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 02.02.2018

in uno dei seguenti modi:

•mediante **raccomandata** del servizio postale statale;

- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da **corrieri specializzati**
- mediante **consegna diretta**

all'ufficio Tecnico del Comune di Vallelaghi sopra citato, che ne rilascia apposita ricevuta, **nei giorni e negli orari di apertura al pubblico sotto indicati:**
da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.00
giovedì: 16.00 – 18.00

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse al confronto concorrenziale le Imprese il cui plico perverrà all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato sopra indicato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

L'APERTURA DELLE BUSTE AVVERRÀ IN SEDUTA PUBBLICA PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VALLELAGHI, SITO TERLAGO IN PIAZZA TORCHIO N. 1

ALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 05.02.2018

2.2 CARATTERISTICHE DEL PLICO

Il plico dovrà essere sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il presidente della commissione di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga che, secondo le circostanze concrete, non vi sia stata violazione della segretezza dell'offerta.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura:

**OFFERTA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE A LATO DELLA S.P. 18
DIRAMAZIONE VEZZANO-LON, INTERNO ALL'ABITATO DI FRAVEGGIO**

2.3 DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO

• A PENA DI ESCLUSIONE - UNA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA.

Tale busta dovrà essere sigillata con le modalità previste al punto precedente e contrassegnata dalla seguente dicitura: "OFFERTA ECONOMICA".

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità della busta.

L'offerta economica - in carta legale o resa legale – dovrà essere sottoscritta - A PENA DI ESCLUSIONE - dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare

l'impresa, compilata preferibilmente utilizzando l'allegato modello "B – Offerta Economica"- parte integrante e sostanziale del presente invito - o comunque nel pieno e puntuale rispetto dell'ordine e del contenuto delle attestazioni previste nel modello stesso.

L'offerta dovrà essere formulata indicando il ribasso percentuale (sia in cifre che in lettere) sull'importo dei lavori, precisando che gli oneri per la sicurezza, non sono soggetti a ribasso d'asta.

Si precisa che – in caso di discordanza – la percentuale di ribasso indicata in lettere prevale rispetto a quella indicata in cifre.

Al fine di agevolare la compilazione, il file del modello "B" sopra citato è richiedibile in formato word presso l'ufficio tecnico comunale.

•DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.p. 2/2016 e dell'art. 42 della L.P. 26/93, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, in calce all'offerta economica (modello allegato "b – offerta economica"), contenente la precisa indicazione:

- dei lavori o delle parti di opere o delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono;

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili o concedibili in cottimo entro il limite massimo del 30% dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria; il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori;
- ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. e bis), l.p. 2/2016, l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, l'amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

•POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale resa ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona legalmente autorizzata ad impegnare lo stesso), prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 (Al fine di agevolare la compilazione, il file del modello "A" sopra citato è acquisibile dal link indicato al punto 1 del presente invito

•IL PASSOE (art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della

procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

QUALORA IL "PASSOE" SOPRA CITATO NON VENGA ACQUISITO E/O INSERITO NEL PLICO, L'AMMINISTRAZIONE ASSEGNERÀ ALL'OPERATORE ECONOMICO UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRODUZIONE DELLO STESSO A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

• **La RICEVUTA** attestante l'avvenuto pagamento del **CONTRIBUTO ANAC di € venti (20/00)**,

secondo le istruzioni contenute sul sito internet:
<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il seguente codice CIG che identifica la procedura di gara:

CODICE C.I.G.: 7334778249

Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- **mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;**
- **ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;**
- **effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.**

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

• **GARANZIA PROVVISORIA**

All'interno del plico di cui al paragrafo 2.2, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la documentazione in originale comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria, per un ammontare pari ad Euro 3.948,21, corrispondente al 2% dell'importo a base di appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 93, comma 6 del d. lgs. 50/2016).

RIDUZIONI EX ART. 93, COMMA 7 D. LGS. 50/2016:

- ✓ l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme

- europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- ✓ l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30%**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
 - ✓ l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - ✓ l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 15%** per gli operatori economici in possesso di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che

risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni suindicate, il concorrente è tenuto ad allegare alla documentazione costituente la garanzia provvisoria, copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.

Si invitano i concorrenti a produrre apposita dichiarazione che dia conto della tipologia e della misura delle riduzioni applicate.

La costituzione della suddetta garanzia provvisoria potrà avvenire:

in caso di cauzione:

1. tramite **deposito in contanti**, con versamento presso la tesoreria comunale – Banca Intesa Sanpaolo, codice IBAN e coordinate: IT94 F030 6901 8561 0000 0301 052, con causale "deposito cauzionale procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione nuovo marciapiede a lato della S.P. 18 diramazione Vezzano-Lon, interno all'abitato di Fraveggio; in tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di pagamento del bonifico riportante il codice di riferimento operazione (CRO).

Il nuovo conto di tesoreria sarà operativo dal 01.01.2018; pertanto, in caso si volesse effettuare il deposito in data antecedente al 01.01.2018, si prega di contattare gli uffici comunali.

L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione;

2. tramite **bonifico bancario** con versamento presso la tesoreria comunale – Banca Intesa Sanpaolo, codice IBAN e coordinate: IT94 F030 6901 8561 0000 0301 052, con causale "deposito cauzionale procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione nuovo marciapiede a lato della S.P. 18 diramazione Vezzano-Lon, interno all'abitato di Fraveggio. In tal caso il versante deve presentare ricevuta a comprova dell'esito di "buon fine" del bonifico.

Il nuovo conto di tesoreria sarà operativo dal 01.01.2018; pertanto, in caso si volesse effettuare il deposito in data antecedente al 01.01.2018, si prega di contattare gli uffici comunali.

L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione;

3 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito.

L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore di dell'Amministrazione;

in caso di fideiussione:

3. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale intestata al Comune di Vallelaghi

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

I files contenenti la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere **sottoscritti digitalmente mediante firma digitale** dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e accompagnati da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto la lettera E) un fac-simile di dichiarazione).

In alternativa, il concorrente può presentare copia della garanzia provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale.

in alternativa

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte in originale, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- "IL FIDEIUSSORE RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART. 1957, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE";
- "IL FIDEIUSSORE SI IMPEGNA, SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE, A RINNOVARE LA GARANZIA PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI, AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA GARANZIA, NON SIA ANCORA INTERVENUTA L'AGGIUDICAZIONE".

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione, in caso di mancata sottoscrizione del

2. contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
3. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
4. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
5. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
6. il fideiussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
7. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante ovvero che indichino quale foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria è soggetta a imposta di bollo.

La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le imprese, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo della garanzia provvisoria, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle imprese a comprova della costituzione della medesima garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016:

1. nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione relativi alla costituzione della garanzia provvisoria, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
 2. nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni/documentazione non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente.
- Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1, ULTIMO PERIODO, DELLA L.P. 2/2016 IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui ai punti 1 e 2 verrà disposto nei seguenti casi:

- ✓ mancata presentazione della garanzia provvisoria (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del Tesoriere in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, ovvero ricevuta a comprova dell'esito di "buon fine" del bonifico);
- ✓ mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale;
- ✓ mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- ✓ presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito;
- ✓ mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- ✓ incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- ✓ errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- ✓ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;

- ✓ mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che la garanzia provvisoria sia stata costituita oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.4 AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vallelaghi, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente in forma scritta**.

3. DICHIARAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL'OFFERTA

Unitamente all'offerta, **in busta separata rispetto a quella contenente l'offerta economica**, deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente invito**, attestante, oltre ai dati identificativi completi:

- **L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i motivi non espressamente previsti dalla normativa provinciale;**

oppure

- **di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**

Si riportano di seguito gli artt. 24 della L.P. 2/2016 e 57 della Direttiva 2014/24/UE nonché i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non espressamente previsti dalla normativa provinciale.

Art. 24 legge provinciale n. 2 del 2016

Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, **della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE**, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si

trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.

3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ¹.

4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. **Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.**

5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.

7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara ².

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, pa-

¹ **Art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016**

L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

² **Art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016**

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (€ 10.000,00) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

ragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma ³.

Articolo 57 Direttiva 2014/24/UE

Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;

e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo (Vedi nota 1 art. 24 L.P. 2/2016)

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi **relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali** e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice. (Vedi nota 2 art. 24 L.P. 2/2016)

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragra-

³ **Art. 80 comma 5 lett. b)**

L'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

fo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2 (rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro nonché dai contratti collettivi);

b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali (Vedi nota 3 art. 24 L.P. 2/2016);

c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;

f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;

g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o

i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima

o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4 ⁴.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4. ⁵

Articolo 80 D.Lgs. 50/2016

Motivi di esclusione

—la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto.

—L'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

—l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999.

—l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (L. 203/1991), non risulti avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della L. 689/1981.

—L'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

—L'operatore economico ha violato il divieto di instestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990.

•il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare;

⁴ **Art. 80 comma 6 .Lgs 50/2016**

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5

⁵ **Art. 80 comma 10 .Lgs 50/2016**

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'impresa, nonché alla relativa classifica.

- il possesso dell'**abilitazione** di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, o alla L. 109/91 e al D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m. oppure di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento OS30 per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: elettricista.

Nel caso il concorrente **non** sia in possesso dell'abilitazione richiesta per l'esecuzione delle lavorazioni specialistiche, o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle predette opere, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 6 del presente invito, pena l'esclusione.

•ALTRE DICHIARAZIONI

“di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”;
- ai sensi dell'art. 58 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, attestante “di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93”.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2.1, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (nota 1) con specifico riferimento ai soggetti che devono rilasciare la dichiarazione relativamente alle sentenze e condanne (art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 – art. 57 comma 1 Direttiva 2014/24/UE).

L'amministrazione procederà alla valutazione di quanto dichiarato ai sensi del presente paragrafo durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

Ai sensi dell'art. 23 della L.p. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 3 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4. ULTERIORI INFORMAZIONI

•DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

•IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO IL RICORSO PER L'AMMISSIONE AL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'articolo 186-bis R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale **può partecipare** alla procedura **a condizione che dichiari** - unitamente alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3, debitamente compilata - di aver depositato il suddetto ricorso e di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla presente procedura.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente comunicazione alla Stazione Appaltante e a produrre tutti i documenti previsti dal successivo paragrafo 4.2. L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'affidamento.

•IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici a condizione che presenti in gara - unitamente alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3, debitamente compilata - la seguente documentazione:

a)La relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b)la dichiarazione, resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'operatore economico indicato quale impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:

- circa i motivi di esclusione di cui all'art. 24 della l.p. n. 2 del 2016 e attestante il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- attestante l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Si precisa che l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'avvalimento è ammesso esclusivamente per l'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale e agli effetti dell'art. 186 bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267.

Ai sensi dell'art. 23 della L.p. 2/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dalle lettere a) e b) del presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) sia stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Si riporta di seguito l'art. 186-bis commi 3, 4 e 5 del R.D. 267/1942:

3. "Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
4. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
 - a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
5. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

•ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1 LETT. B) C) DELLA L.P. 26/1993.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/93 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", la dichiarazione di cui al paragrafo 3, limitatamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 24 l.p. n. 2/2016

Ai sensi dell'art. 23 della L.p. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate per conto delle quali il soggetto partecipa;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

5. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, in seduta pubblica, il responsabile dell'Ufficio Appalti, alla presenza di altri due funzionari, procede:

- a) ad aprire i documenti presentati dalle Imprese e contenuti nell'“Allegato Amministrativo”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
- b) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'“Allegato economico”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- d) a formare la graduatoria;
- e) ad escludere le eventuali offerte anomale secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 5.1;
- f) ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara dopo l'esclusione delle offerte anomale, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dal Servizio di merito in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio Appalti e dai due funzionari presenti.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, tramite PEC, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

5.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.P. 26/93, l'Amministrazione procede in sede di gara alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione. Le modalità con cui l'Amministrazione giunge alla determinazione dell'anomalia sono dettate dall'art. 63 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

Le offerte ammesse vengono ordinate in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, viene calcolata la media aritmetica dei ribassi e vengono escluse tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Sulle offerte rimanenti dopo l'esclusione vengono effettuate le seguenti operazioni:

- 1) Si individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:
 - se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;
 - se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte.
- 2) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'uno per cento, si

aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.

- 3) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'uno per cento, si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e si aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.

L'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con le modalità sopra indicate, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

- a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
- b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
- c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

L'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dall'articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg..

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge provinciale n. 26/93, qualora il responsabile dell'Ufficio Appalti abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse.

6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa AUSILIARIA (concordato in continuità aziendale), nonché di un ulteriore concorrente individuato tramite sorteggio, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L. p.2/2016 e del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 3 del presente invito, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, l'amministrazione richiederà, a mezzo PEC, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza e alla **sospensione** per un periodo di due mesi dall'elenco telematico da cui il concorrente è stato selezionato.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la

nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 24 della L.p. 2/2016 e dall'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, riportati al paragrafo 3.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte del Servizio/Struttura di merito, i seguenti documenti:

- 1) **cauzione definitiva ai sensi dell'art. 31, comma 4 l.p. 2/2016 e dell'art. 23 della L.p. 26/1993**, (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La cauzione potrà essere **ridotta del 50%** qualora l'impresa produca la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee **UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati. La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione all'impresa affidataria dei lavori. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale d'appalto.
- 2) **polizze assicurative per i danni all'Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.p. 26/1993** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale d'appalto.
- 3) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93.

Riservatezza:

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti, è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora l'Ufficio Appalti venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la

stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: dott. Claudio Baldessari.

8.TUTELA DELLA PRIVACY

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Vallelaghi intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 196/2003 sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- il titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi;
- responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico



- dott. Claudio Baldessari -